

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Pollino.

(GU n.9 del 13-1-1994)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto, in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili";

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino;

Vista la nota n. 712.01/P93 del 24 marzo 1993 con la quale e' stato richiesto alla regione Basilicata il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Basilicata n. 3313 del 21 giugno 1993 recante il parere in ordine alla perimetrazione definitiva ed allo schema di decreto del Presidente della Repubblica per il Parco nazionale del Pollino;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Basilicata n. 1038 del 27 luglio 1993 con la quale e' stata approvata la sopra citata delibera di giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 5232 del 14 settembre 1993 della giunta regionale della Basilicata recante integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 3313 del 21 giugno 1993;

Vista la deliberazione n. 1082 del 14 settembre 1993 del consiglio regionale della Basilicata con la quale e' stata ratificata la sopra citata delibera di giunta regionale n. 5232;

Vista la nota protocollo n. 1838.01/P93 del 14 luglio 1993 con la quale il Ministero dell'ambiente ha proposto l'adozione di una normativa di salvaguardia che facesse riferimento a due ambiti territoriali omogenei all'interno della perimetrazione definitiva del Parco;

Vista la nota della regione Basilicata prot. n. 12009/49-17 del 16 settembre 1993 con la quale e' stata presentata una proposta di emendamento alle emanande misure di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino;

Vista la nota n. 731.01/P93 del 26 marzo 1993 con la quale e' stato richiesto alla regione Calabria il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la deliberazione n. 2006 del 18 maggio 1993 della giunta regionale della Calabria con la quale si esprimeva il parere in merito alla perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Pollino

ed allo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione dell'Ente parco;

Vista la nota protocollo n. 1837.01/P93 del 14 luglio 1993 con la quale il Ministero dell'ambiente ha proposto l'adozione di una normativa di salvaguardia che facesse riferimento a due ambiti territoriali omogenei all'interno della perimetrazione definitiva del Parco;

Vista la delibera della giunta regionale della Calabria n. 4039 del 29 ottobre 1993 contenente il parere in merito alla istituzione e delimitazione del Parco nazionale del Pollino;

Ritenuto altresì di poter procedere alla ulteriore definizione del perimetro del Parco nazionale del Pollino secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b) ed al comma 5 dell'art. 4, ed al comma 1 dell'art. 8 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Ritenuto di poter accettare la richiesta di esclusione dalla perimetrazione definitiva unicamente per le aree individuate come zone di valore paesaggistico con maggior grado di antropizzazione;

Ritenuto altresì di dover includere nella predetta perimetrazione definitiva tutte le zone con accertato valore naturalistico, le aree con funzione di protezione e di raccordo delle predette zone, nonché le aree da utilizzare per la promozione economica e sociale che fanno parte degli ecosistemi del Parco nazionale;

Ritenuto altresì di accogliere le richieste di inserimento delle zone di valore naturalistico e delle relative aree di protezione nonché dei centri storici, avanzate dagli enti locali o dalle stesse regioni;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di modifica delle misure di salvaguardia avanzate dalle regioni Basilicata e Calabria unicamente per le proposte compatibili con le finalità di protezione definite dalla legge quadro ovvero motivate da caratteristiche peculiari delle normative regionali e comunque a carattere transitorio sino alla approvazione del regolamento del Parco ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394/1991 ed alla adozione del piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Pollino.
2. L'Ente parco nazionale del Pollino ha personalità di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
3. All'Ente parco nazionale del Pollino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. L'Ente parco nazionale del Pollino e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
5. Il territorio del Parco nazionale del Pollino e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Basilicata, la regione Calabria e la sede dell'Ente parco nazionale del Pollino, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.
6. Il territorio del Parco e' suddiviso in due ambiti così come da zonizzazione, riportata nella cartografia allegata che rimarrà in vigore fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Pollino:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunita' del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Pollino individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. Decorso inutilmente detto termine la sede e' individuata dal Ministro dell'ambiente sentiti i Presidenti delle regioni Basilicata e Calabria.

4. Sino alla individuazione della sede dell'Ente, il consiglio direttivo dell'Ente stesso potra' riunirsi presso la sede del Ministero dell'ambiente ed avvalersi di personale in posizione di comando, mezzi e strutture messe a disposizione dalle regioni, dalle province, dagli enti locali nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle attuali disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del capitolo 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 15 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

SPINI, Ministro dell'ambiente

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1993

Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 76

ALLEGATO A

MISURE DI SALVAGUARDIA
DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Pollino, cosi' come delimitata nella cartografia allegata, e' suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Pollino le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 del successivo art. 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4.

Divieti in zona

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
- b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le eventuali attivita' di sorveglianza e di soccorso;
- c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;
- d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
- e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
- g) la realizzazione di nuove opere di mobilita': ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1 del successivo art. 6.

Art. 5.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Pollino, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonche' dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della normativa;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "Ded "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Pollino vengono autorizzate dall'autorita' competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 7.

4. Per il territorio della regione Calabria ricadente in zona 1 si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 23 del 12 aprile 1990.

5. Nelle aree industriali previste nei Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente normativa e nei loro ampliamenti, ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Pollino, sono ammesse attivita' industriali manifatturiere e di trasformazione, nonche' la realizzazione delle infrastrutture e servizi necessari, nel rispetto della vigente normativa antinquinamento, e previa autorizzazione dell'Ente parco.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stata effettuato l'inizio di lavori:

a) opere di mobilita' che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, del precedente art. 4 e in particolare: tracciati stradali interpoderali;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economici forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "Edi cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, cosi' come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi non finalizzate al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ene parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilita', e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, discariche, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, cosi' come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 8.

Modalita' di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto

dalla normativa vigente;

l'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2, debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine puo' essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 e' affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. La presente normativa entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Sino al 31 marzo 1994, il presidente dell'Ente parco, puo' avvalersi anche della commissione per la valutazione delle opere di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 31 dicembre 1990, ai fini dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.

3. La presente normativa costituisce attuazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1987, n. 423, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 1987 con il quale e' stata istituita la riserva naturale orientata "Valle del fiume Lao". La gestione della predetta riserva e' affidata all'Ente parco nazionale del Pollino.

----> Vedere Immagini da Pag. 7 a Pag. 16 della G.U. <----